



COMUNE DI CAGNO'

PROVINCIA DI TRENTO



PEFC/18-21-02/82



Prot. n. 2204

Cagno, li 12 OTT. 2017

OGGETTO: ORDINANZA SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E MODALITÀ D'IMPIEGO IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI E PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI E DELL'AMBIENTE.

IL SINDACO

Considerato che si rende necessario, vista l'economia agricola del territorio legata principalmente alla coltivazione intensiva delle mele, regolamentare l'utilizzo e la diffusione in campagna dei prodotti fitosanitari al fine di tutelare l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica;

Constatata l'esigenza di regolamentare l'uso di antiparassitari nei pressi del centro abitato nelle ore centrali della giornata e durante gli orari di maggior transito della popolazione al fine di evitare disagi e tutelare nel miglior modo possibile la salute pubblica

Visto il Regolamento d'esecuzione in materia di misure per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale approvato con Decreto del Presidente della G.P. n. 6-59/Leg. d.d. 23.02.2017 e la delibera consiliare n. 14 d.d. 31.05.2017 avente ad oggetto "*Abrogazione regolamento comunale sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati approvato con delibera consiliare n. 24/2011. Presa d'atto Regolamento d'esecuzione in materia di misure per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale approvato con Decreto del Presidente della G.P. n. 6-59/Leg. d.d. 23.02.2017*".

Constatato che il nuovo regolamento approvato con Decreto del Presidente della G.P. n. 6-59/Leg. Di data 23.02.2015 presenta delle norme restrittive in merito all'utilizzo dei prodotti tossici, molto tossici o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68 che non possono più essere utilizzati a distanze inferiori ai 10 metri dalle aree previste dall'art. 2 comma 1 lettera a del Regolamento (luoghi frequentati dalla popolazione e da gruppi vulnerabili della popolazione come scuole parchi, ospedali ecc) e dai luoghi sensibili individuati dall'art. 2 comma 1 lettera b (abitazioni private e relative pertinenze)

Constatato che il nuovo regolamento approvato con Decreto del Presidente della G.P. n. 6-59/Leg. di data 23.02.2015 stabilisce inoltre la distanza di 30 metri per i trattamenti con prodotti non classificati tossici o molto tossici se effettuato senza misura antideriva, 5 metri se è presente una barriera naturale o artificiale e 0 metri se si utilizzano irroratrici a tunnel, lance a mano con trattamento verso l'interno dell'appezzamento o atomizzatori dotati di misure di contenimento della deriva mentre non pone delle limitazioni sostanziali in merito all'orario di utilizzo ad esclusione dei trattamenti ad una distanza inferiore a 30 metri nei pressi dei parchi gioco, asili, scuole e piste ciclabili che devono essere fatti esclusivamente tra le 21,00 e le 7,00

Constatato che la delibera consiliare n. 24 d.d. 31.05.2017 stabiliva "*Di delegare il Sindaco ad emettere apposita ordinanza per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari che individui delle fasce orarie dove è vietato l'utilizzo degli antiparassitari*"

Constatata l'esigenza di provvedere a stabilire degli orari per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari evitando un ogni caso le ore centrali della giornata caratterizzate dal maggior transito pedonale e dalla probabile presenza del vento

Visto il regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla violazione di regolamenti e ordinanze comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr 9 del 12.06.2008;

Visto l'art. 249 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265;

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689, in materia di sanzioni amministrative e depenalizzazione

ORDINA

Che l'utilizzo e la diffusione in campo dei prodotti fitosanitari avvenga nel rispetto delle seguenti disposizioni:

1. Evitare il trattamento con prodotti fitosanitari in caso di presenza di forte vento
2. I trattamenti fitosanitari, ammessi ai sensi del regolamento provinciale approvato con DPGP n. 6-59 Leg d.d. 23.02.2015 nei pressi delle abitazioni **devono essere fatti dalle ore 6,00 alle ore 10,00 e dalle ore 18,00 alle ore 22,00**
3. Ai trasgressori, quando il fatto non costituisce piu' grave reato, sara' applicata una sanzione amministrativa da € 60,00 a € 360,00 (ovvero € 120.00), con le procedure della L. 689/1981.

Si dà atto che, ai sensi dell'Art.5 della LR. 31/07/1993 n°13, avverso alla presente ordinanza è ammesso presentare ricorso amministrativo:

- ex Art. 97 comma 9 del DPGR 27/02/1995 n°4/L, durante il periodo di pubblicazione:
- Ricorso straordinario ai sensi dell'Art.8 del DPR 24/11/1971 n°1199 entro 120 giorni.
- Ricorso in base all'Art. 2 lettera b) della L.06/12/1971 n°1034 al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni.



IL SINDACO
Ivan Dalpiaz